



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMMUNICATO STAMPA n. 48/15
Lussemburgo, 30 aprile 2015

Ordinanza della Corte nella causa C-64/14 P
Sven A. von Storch e a. / Banca centrale europea (BCE)

La Corte di giustizia conferma l'irricevibilità del ricorso proposto da 5 217 singoli contro una serie di «decisioni» della BCE del 6 settembre 2012, tra cui quella relativa alle OMT

Correttamente il Tribunale dell'Unione europea ha rilevato che tali soggetti non sono legittimati ad agire non essendo direttamente interessati dalle «decisioni» impugnate

Il 6 settembre 2012, il Consiglio dei governatori della BCE ha adottato la decisione riguardante talune caratteristiche tecniche relative ad operazioni monetarie su titoli dell'Eurosistema sui mercati secondari del debito statale («decisione OMT») nonché la decisione recante misure supplementari destinate a preservare la disponibilità delle garanzie per le controparti al fine di mantenerne l'accesso ad operazioni di apporto di liquidità dell'Eurosistema. Il testo di tali decisioni è stato unicamente ripreso nei comunicati stampa della BCE di pari data.

Il sig. Sven von Storch e 5 216 altri soggetti hanno chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare dette decisioni ¹.

Con ordinanza dal 10 dicembre 2013 ², il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile per difetto di legittimazione ad agire. Il Tribunale ha rilevato infatti che i soggetti autori del ricorso non erano direttamente interessati dalle decisioni controverse.

Il sig. Sven von Storch e 5 216 altri singoli proponevano quindi ricorso dinanzi alla Corte di giustizia al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale.

Con l'ordinanza odierna la Corte respinge il ricorso in quanto manifestamente infondato.

Secondo la Corte, il Tribunale non è incorso in errore di diritto laddove ha dichiarato che la decisione OMT, anche ammesso che fosse produttiva di effetti giuridici obbligatori, non può essere considerata direttamente produttiva di effetti sulla situazione giuridica dei ricorrenti, atteso che tale decisione richiede, in ogni caso, atti di esecuzione per poter produrre effetti di tal genere.

Per quanto attiene agli argomenti secondo cui la decisione OMT comprometterebbe la situazione giuridica dei 5 217 individui e li riguarderebbe direttamente, in quanto titolari di patrimoni finanziari il cui valore potrebbe diminuire in un prevedibile futuro, la Corte, al pari del Tribunale, rileva che le conseguenze negative che la decisione OMT potrebbe produrre sul piano economico per detti individui (quali la riduzione del valore del loro patrimonio) riguardano la situazione *di fatto* e non la situazione giuridica di detti individui.

Il Tribunale non è peraltro incorso in errore di diritto laddove ha rilevato che il rigetto del ricorso per irricevibilità non lede il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, tenuto conto del fatto che le decisioni controverse necessitano, in ogni caso, di misure di esecuzione da parte delle banche centrali nazionali, i singoli dispongono, eventualmente della possibilità di attaccare tali provvedimenti dinanzi al giudice nazionale e, nel contesto del relativo contenzioso, di far valere

¹ Il ricorso è volto parimenti ad ottenere, in subordine, l'annullamento dell'indirizzo 2012/641/UE della Banca centrale europea, del 10 ottobre 2012, che modifica l'indirizzo BCE/2012/18 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (GU L 284, pag. 14).

² Ordinanza von Storch e a./BCE ([T-492/12](#)).

l'invalidità di dette decisioni, inducendo così il giudice nazionale a rivolgere alla Corte una questione pregiudiziale.

IMPORTANTE: La Corte di giustizia può essere adita con un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto contro una sentenza o un'ordinanza del Tribunale. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetto sospensivo. Se il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, la Corte può in qualsiasi momento decidere di respingere il ricorso con ordinanza motivata e senza aprire la fase orale.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) dell'ordinanza è pubblicato sul sito CURIA

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis 📞 (+352) 4303 2582